

# COMUNE DI GRUMO NEVANO

## (Provincia di Napoli)

COPIA/ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 158

Categoria I Classe IX

**OGGETTO: Art. 194, comma 1 let. a), D. Lgs. 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza esecutiva n. 742/2016 del Tribunale di Napoli, XII sez. civile, giudizio "Bilancio Andrea +10 contro Comune di Grumo Nevano". Proposta atto di transazione. Approvazione schema di transazione. provvedimenti.**

L'anno 2017 il giorno 17 del mese di **novembre** alle ore **10,00** nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	componenti	P	A
1. <b>Carmine D'Aponte – SINDACO F.F.</b>	<b>X</b>		4. <b>Antonio Chiacchio</b>	<b>X</b>	
2. <b>Mario Lamanna</b>	<b>X</b>		5. <b>Carla Cimmino</b>		<b>X</b>
3. <b>Rosa Bencivenga</b>	<b>X</b>				

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco facente funzioni dott. **CARMINE D'APONTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott. **VITTORIO FERRANTE**:

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta la meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL GIUNTA COMUNALE

Proponente: Sindaco f.f. dott. Carmine D'Aponte

**OGGETTO:** Art. 194 c. 1 lett. a D.Lgs. 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza esecutiva n° 742/2016 del Tribunale di Napoli, XII civile giudizio "Bilancio Andrea +10 c/ Comune di Grumo Nevano " Proposta atto di transazione. Approvazione schema di transazione. Provvedimenti.

Premesso che con atto di citazione, notificato all'Ente in data 05/06/2007 prot. 8558, il sig. Bilancio Andrea ed altri, convenivano in giudizio quest'Amministrazione avanti il Tribunale di Napoli, per sentirla ivi condannare:

- a) al risarcimento dei danni subiti, per effetto dell'ablazione dei suoli di proprietà degli attori, commisurato al valore venale del bene ed al pagamento degli interessi a decorrere dal momento dello spossessamento ecc.;
- b) al pagamento dell'indennità di occupazione legittima e dell'occupazione illegittima dei suoli, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria;
- c) alla condanna al pagamento delle spese e onorari di giudizio;

che instaurato il giudizio, rinviata la causa per le conclusioni, il giudice adito con sentenza n° 742/2016 accoglieva in parte le domande degli attori e per l'effetto condannava il Comune di Grumo Nevano al pagamento in favore degli attori della somma di:

- € 1.028.369,24 a titolo di indennità di espropriazione oltre interessi legali dal 13/06/2011;
- € 136.774,41 a titolo di indennità di occupazione illegittima, oltre interessi legali dal 13/06/2011;
- € 172.011,40 a titolo di indennità di occupazione illegittima, oltre interessi legali dal 13/06/2011;
- Dichiara la propria incompetenza a conoscere della domanda di determinazione della indennità da occupazione legittima;
- Condanna altresì il Comune di Grumo Nevano alle spese di giudizio per € 32.000,00 oltre accessori di legge ed € 400,00 per esborsi con attribuzione al procuratore antistatario;
- Che, pertanto, il debito ammonterebbe ad un totale complessivo di € 1.487.254,22

che in data 20/02/2017 prot. 1857 la sentenza veniva notificata al Comune di Grumo Nevano con pedissequo precetto; che con nota del 28/01/2016 prot. 818, l'avv. Massimo Caridi, procuratore dell'Ente nel giudizio di I° grado, nell'esporre compiutamente gli avvenimenti processuali concludeva "con riserva di un maggiore e più approfondito esame, si comunica che la sentenza in esame può essere validamente impugnata";

che, con deliberazione di G.C. n° 163 del 20/10/2016, si stabiliva di proporre atto di appello avverso la sentenza di cui all'oggetto;

che con delibera di Consiglio Comunale n° 24 del 25/07/2017 si provvedeva al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'oggetto;

che, nel medesimo atto, al fine di non gravare il debito sul solo esercizio finanziario dell'anno 2017, si stabiliva di provvedere al successivo pagamento del debito mediante un piano di rateizzazione della durata di tre anni finanziari; che, nel contempo, dopo la proposizione dell'appello, da parte dell'Amministrazione e le controparti si sono susseguiti numerosi incontri al fine di definire transattivamente la controversia quasi trentennale;

che, in data 10/11/2017 perveniva all'Amministrazione, da parte del legale dell'Ente, proposta transattiva che qui si ha per riportata e trascritta e che tra l'altro riporta: "l'Amministrazione dichiara di voler offrire agli eredi Bilancio, che accettano a titolo transattivo delle controversie insorte, il complessivo importo di € 1.200.000,00 comprensivi di sorta capitale, interessi e metà delle spese legali secondo le modalità di pagamento seguenti:

- 1) € 300.000,00 entro il 30.11.2017;
- 2) € 300.000,00 entro il 31.10.2018;
- 3) € 300.000,00 entro il 31.10.2019;
- 4) € 187.982,55 entro il 31.10.2020";

che, la stessa è accompagnata da un parere sottoscritto dall'avv. Riccardo Marone, nostro legale, il quale con doviziosa esposizione dei fatti così conclude il parere (punto 8 pag. 7): "in queste condizioni la transazione proposta dagli eredi Bilancio mi pare estremamente equilibrata, in quanto consente di definire un contenzioso risalente nel tempo e realizzando un risparmio pari a circa euro 250.000,00. Non senza considerare che il debito verrebbe imputato su quattro esercizi finanziari consentendo all'Amministrazione di liberare risorse economiche destinandole ad altre spese";

Tanto premesso, visto l'elevato risparmio economico per l'Ente e a fronte di una probabile alea negativa del giudizio di appello;

Si trasmette la presente istruttoria alla Giunta Comunale per i provvedimenti che vorrà adottare;

Addi

13/11/2017

Il Responsabile del Settore Contenzioso  
dott. Carlo Ciriello

Il Sindaco f.f.

Letta la relazione istruttoria del responsabile del 7° Settore, nonché la proposta transattiva, che qui si ha per riportata e trascritta ed allegata alla presente;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

### PROPONE

di approvare la proposta transattiva così come formulata per il componimento delle controversie tra le controparti e il Comune di Grumo Nevano;

di autorizzare il sindaco f.f. quale legale rappresentante protempore alla firma della suddetta proposta transattiva;

di finanziare l'importo complessivo di € 1.200.000,00 oltre la metà delle spese legali per complessivi € 23.599,68 al competente capitolo 10200 del PEG 2017 e così come di seguito riportato:

- 1) € 323.599,68 entro il 30.11.2017; imp. 705-1/cap. 102
- 2) € 300.000,00 entro il 31/10/2018; imp. 40/2018 - Pul
- 3) € 300.000,00 entro il 31.10.2019; imp. 13/2019 - Pul
- 4) € 187.982,55 entro il 31/10/2020.

di dare mandato ai Responsabili dei settori competenti, di provvedere a tutti gli atti discendenti dal predetto accordo transattivo.

Addi

16/11/2017

Sindaco f.f.  
dott. Carmine D'Aponte

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addi

13/11/2017

Il Responsabile del Settore Contenzioso  
dott. Carlo Cirillo

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addi

16/11/2017

Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott. Raffaele Campanile

## SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE

Tra

Il **Comune di Grumo Nevano** (C.F. 80025240633), in persona del ..... legale rappresentante pro tempore....., all'uopo autorizzato da delibera di Giunta comunale n. ....del 2017, in prosieguo anche Amministrazione

e

i sigg.ri:

**a) Bilancio Andrea**, nato a Grumo Nevano il 7.2.1943, ivi residente al corso Garibaldi n. 113, C.F. BLN NDR 43BO7 E224N;

**Bilancio Agnese**, nata a Grumo Nevano il 27.05.1950, ivi residente alla via Spena n. 13, C.F. BLN GNS 50E67 E224K;

**Bilancio Mariantonietta**, nata a Grumo Nevano l'11.11.1948, ivi residente alla via Spena n.13, C.F. BLN MNT 48S51 E224G;

**Bilancio Carlo** nato a Grumo Nevano il 19.03.1955, ivi residente al Corso Garibaldi n. 113, C.F. BLN CRL 55C19 E224N, **tutti quali eredi di Bilancio Vittoria**, nata a Grumo Nevano il 20.2.1917 e deceduta il 7.7.1993;

**b) Sessa Maria Grazia**, nata il 9.4.1943 a Frattamaggiore, residente in Grumo Nevano al corso Garibaldi n. 113, C.F. SSS MGR 43D49 D789X;

**Bilancio GiovanGiuseppe** nato a Napoli il 28.7.1970, residente in Grumo Nevano al corso Garibaldi n. 113, C.F. BLN GNG 70L28 F839X;

**Bilancio Concetta**, nata a Napoli il 22.5.1975, residente in Grumo Nevano al corso Garibaldi n. 113, C.F. BLN CCT 75E62 F839R; **tutti quali eredi di Bilancio Gerardo, (già erede di Bilancio Vittoria)** nato a Napoli il 6.7.1940 e deceduto in data 9.1.1999;

**c) Lombardi Luigi**, nato a Napoli il 31.3.1957, residente in Grumo Nevano al corso Garibaldi n. 6, C.F. LMB LGU 57C31 F839I;

**Lombardi Augusto**, nato a Grumo Nevano il 22.7.1948, ivi residente alla via Spena n.13, C.F. LMB GST 48L22 E224X;

**Lombardi Alfredo**, nato a Grumo Nevano il 18.10.1950, ivi residente alla via Vittorio Veneto, 37, C.F. LMB LRD 50R18 E224V;

**Lombardi Gerardo**, nato a Grumo Nevano il 18.10.1950, ivi residente alla via Spena n. 13, C.F. LMB GRD 50R18 E224Q, **tutti quali eredi della sig.ra Bilancio Filomena**, nata a Grumo Nevano il 3.2.1911 e deceduta a Grumo Nevano il 27.6.2006. In prosieguo anche comproprietari;

tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. prof. Giovanni Leone in Napoli al viale Gramsci, n. 23.

### PREMESSA

1) Con atto di citazione dinanzi al Tribunale civile di Napoli notificato il 5 giugno 2007 **Andrea**, **Agnese**, **Mariantonietta** e **Carlo Bilancio**, quali eredi di **Vittoria Bilancio**, **Maria Grazia Sessa**, **GiovanGiuseppe** e **Concetta** quali eredi di **Gerardo Bilancio**, nonché **Luigi**, **Augusto**, **Alfredo** e **Gerardo Lombardi**, quali eredi di **Filomena Bilancio** convennero in giudizio il **Comune di Grumo Nevano** precisando che **Vittoria** e **Filomena Bilancio** erano comproprietarie (al 50% cadauna) di un suolo sito nel **Comune di Grumo Nevano**, riportato al foglio n.1, p.lle 292, 1346, 1347, 1373, 1374 e 1375, per una superficie complessiva di mq. 9.085, il quale era stato occupato in parte (particelle 1373 e 1374) con decreto sindacale n. 815 del 25 gennaio 1989 dall'Amministrazione Comunale di Grumo Nevano per la durata di due anni, per la realizzazione di opere di urbanizzazione, ed in particolare della villa comunale, e che il citato decreto di occupazione era venuto a scadere il 25 febbraio 1991 e

non era stato adottato il decreto di espropriazione nei termini di legge. Scaduta l'occupazione, la sig.ra Filomena Bilancio e gli eredi di Vittoria Bilancio, nelle more deceduta in data 7.7.1993, nelle persone dei sigg.ri Andrea, Carlo, Mariantonietta, Agnese, GiovanGiuseppe e Concetta Bilancio, nonché Maria Grazia Sessa, proponevano ricorso innanzi al TAR Campania, Napoli, per ottenere il rilascio delle aree occupate o, in mancanza, il risarcimento dei danni, oltre ad interessi e svalutazione, il pagamento dell'indennità di occupazione per il periodo legittimo ed i relativi interessi e le somme dovute per le piantagioni, i frutti e quant'altro andato perduto.

Nel frattempo, il Comune di Grumo Nevano, con decreto sindacale n. 10742 del 27 luglio 1995, disponeva l'occupazione per un termine di cinque anni di altri suoli (foglio 1, particelle 1375, 292, 1346 e 1347, per mq. 6.453) di proprietà di Bilancio Filomena al 50% e di Andrea, Carlo, Mariantonietta, Agnese e Gerardo Bilancio (tutti eredi di Vittoria Bilancio) per il restante 50%, precisamente delle aree contraddistinte in catasto terreni, destinata sempre alla realizzazione della Villa comunale di Grumo Nevano. Anche tale decreto fu impugnato davanti al TAR Campania, Napoli, ed incardinato con il n. 11047/1995 di ruolo generale. Il Sindaco del Comune di Grumo Nevano, con decreto n. 815 del 20 gennaio 1997, pronunciava l'espropriazione delle aree e dei manufatti precedentemente occupati con il già citato decreto n. 10742 del 27 luglio 1995: anche quest'ulteriore provvedimento fu impugnato con ricorso al Tar Campania, Napoli (R.G. n. 2910/1997), al quale fu chiesta la restituzione dei terreni espropriati di cui al decreto n. 815/1997 o, in mancanza, il pagamento dell'indennità di occupazione legittima, il risarcimento dei danni, interessi, svalutazione ed il pagamento dei frutti mancati delle piantagioni e di quant'altro andato distrutto, relativamente ai beni oggetto del decreto di esproprio del 20 gennaio 1997.

Inoltre, i sigg.ri Filomena, Andrea, Carlo, Mariantonietta, Agnese, GiovanGiuseppe Bilancio e la sig.ra Maria Grazia Sessa adivano nuovamente il TAR Campania, Napoli (R.G. n. 12835/2000), chiedendo la condanna del Comune di Grumo Nevano al rilascio delle aree occupate in virtù del decreto di occupazione n. 815 del 25 gennaio 1989 del Sindaco del Comune di Grumo Nevano emanato per la realizzazione della Villa comunale, o in mancanza il pagamento del risarcimento dei danni, oltre interessi e svalutazione, dell'indennità di occupazione per il periodo legittimo con relativi interessi, nonché di tutte le somme dovute per le piantagioni, i frutti e quant'altro andato perduto. In data 21 gennaio 2005, la V sezione del Tar Campania, Napoli, depositava la sentenza n. 8421/2005, con la quale, riuniti i ricorsi nn. di R.G. 11047/95, 2910/1997, 12835/2000 e 12386/2000, li accoglieva in parte e per l'effetto annullava: 1) il decreto di occupazione del Sindaco del Comune di Grumo Nevano n. 10742 del 27 luglio 1995; 2) la delibera di Giunta Municipale n. 468 del 12 luglio 1995, di fissazione dei termini di inizio e di compimento dei lavori e della procedura espropriativa, nella parte in cui spiegavano effetti oltre la data del 5 agosto 1995; 3) dichiarava il difetto di giurisdizione in relazione alle ulteriori domande azionate; 4) condannava il Comune di Grumo Nevano a rifondere alle parti ricorrenti nel giudizio di cui al n. 11047/1995, ossia Filomena, Andrea, Carlo, Mariantonietta, Agnese e Gerardo Bilancio, le spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso spese generali, come per legge, compensando integralmente tra le parti le residue spese di giudizio. Nelle more del giudizio amministrativo vennero a mancare la sig.ra Bilancio Filomena, lasciando a sé superstiti, quali eredi, i sigg.ri Augusto, Gerardo, Alfredo e Luigi Lombardi, ed il sig. Gerardo Bilancio, il quale lasciò a sé superstiti, quali eredi, i sigg.ri GiovanGiuseppe e Concetta Bilancio, nonché Maria Grazia Sessa.

Stante la declaratoria di difetto di giurisdizione per la richiesta di condanna al risarcimento dei danni da parte del TAR, i signori indicati in epigrafe ripresentavano al Giudice ordinario le domande risarcitorie colà non accolte.

2) In data 21 gennaio 2016 il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, ha emesso la sentenza in data 21.1.2016 n. 742 (R.G. n. 835/2016), con la quale il Comune di Grumo Nevano è stato condannato al pagamento, in favore degli attori, ciascuno in proporzione della rispettiva quota di proprietà delle aree, delle seguenti somme:

- €. 1.028.369,24, oltre interessi legali dal 13 giugno 2011, a titolo di indennità di espropriazione;

- €. 137.774,41, oltre interessi legali dal 13 giugno 2011, a titolo di indennità di occupazione illegittima, con riferimento alla procedura nell'ambito della quale era stato emesso il decreto sindacale n. 815 del 25 gennaio 1989;

- €. 172.011,40, oltre agli interessi legali dal 13 giugno 2011, a titolo di indennità di occupazione illegittima con riferimento alla procedura nell'ambito della quale era stato emesso il decreto sindacale n. 10742 del 27 luglio 1995;

per un totale di €. 1.338.155,05, oltre a:

- €. 32.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, per complessive €. 36.800,00, nonché CPA ed IVA, e €. 400,00 per esborsi, in favore dell'avv. Giovanni Leone, antistatario;

- €. 750,00 per spese liquidate per la consulenza tecnica di ufficio, anticipate dagli attori, comprensive di oneri di legge.

La medesima sentenza ha dichiarato, poi, l'incompetenza del Tribunale a conoscere della domanda di determinazione dell'indennità da occupazione legittima, essendo competente la Corte di Appello.

3) In data 20.2.2017 gli eredi **Bilancio** hanno notificato atto di precetto all'Amministrazione Comunale, quantificando gli importi dovuti nella misura che segue:

Sorta capitale	€ 1.338.155,05
Interessi legali (al 7.2.2017)	€ 100.948,21
Spese di lite Consulenza tecnica di ufficio	€ 951,60
<b>Totale</b>	<b>€ 1.440.054,86</b>
Spese legali prof. avv. Giovanni Leone	€ 37.200,00
C.p.a. (4%)	€ 1.488,00
I.V.A. (22%)	€ 8.511,36
<b>Totale</b>	<b>€ 47.199,36</b>

4) L'Amministrazione comunale, a mezzo dell'avv. Riccardo Marone, ha proposto atto di appello notificato in data 14 febbraio 2017, prevedendo, quale termine per la prima udienza, la data del 14 giugno 2017, chiedendo la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio.

**Il giudizio è stato incardinato con il n.r.g. 908/2017 ed è stato assegnato alla 1ª Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli, Cons. Istr. Dott.ssa Alessandra Tabarro ed è fissato per l'udienza del 30.1.2019.**

5) I comproprietari, in data 26 aprile 2017, hanno spiegato avverso la sentenza suindicata del Tribunale appello incidentale, in quanto: a) non era stato conteggiato correttamente il controvalore delle aree apprese, ai sensi dell'art. 42bis del T.U. espropri (per mancata maggiorazione del 10% sul controvalore stesso), che lo porta ad €. 1.130.800,00; b) era stata erroneamente calcolata la volumetria realizzabile ed era stato quantificato il valore dei fabbricati già insistenti sulle aree in misura assolutamente insufficiente ed incongrua, sicché

andava variato anche il controvalore di cui innanzi; c) non era stata conteggiata correttamente l'indennità di occupazione illegittima, che ammonta, secondo un calcolo prudenziale, ad €. 1.031.163,55; per un totale di €. 2.161.963,20; d) sulle predette somme è stato chiesto altresì il nuovo calcolo degli interessi legali; e) infine, poiché la sentenza non aveva inteso calcolare l'indennità di occupazione legittima, dichiarando la propria incompetenza, attribuendola alla Corte d'appello, i comproprietari hanno chiesto all'adita Corte d'appello la condanna del Comune di Grumo Nevano al pagamento di detta indennità.

6) Poiché dopo la proposizione dell'appello da parte dell'Amministrazione e dell'appello incidentale da parte dei comproprietari si sono avuti numerosi incontri per la definizione transattiva della quasi trentennale controversia, in quanto l'Amministrazione comunale ha interesse a conservare il Parco pubblico, le parti, come sopra indicate dichiarano di voler convenire la presente transazione ai seguenti patti e condizioni.

7) L'Amministrazione ha depositato sulla Cassa DD.PP. il complessivo importo di € 112.017,45 mediante le quietanze che, in originale, sono consegnate con la sottoscrizione del presente atto ai Comproprietari.

#### Art. 1 (premessa)

La premessa è patto e costituisce parte integrante della presente transazione.

#### ART. 2 (importo riconosciuto)

L'Amministrazione, a mezzo del ..... legale rappresentante, dichiara di voler offrire agli eredi Bilancio, che accettano, a titolo transattivo delle controversie insorte dinanzi al TAR Campania, al Tribunale civile di Napoli ed alla Corte d'appello di Napoli, come nelle premesse indicate, il complessivo importo di €. 1.200.000,00, somma comprensiva di sorta capitale, interessi e metà delle spese legali determinate dal Tribunale di Napoli, queste ultime pari ad € 23.599,68.

L'Amministrazione offre e l'avv. Giovanni Leone accetta la metà delle spese legali determinate dal Tribunale di Napoli per l'importo di €. 18.600,00, oltre a €. 744,00 (C.p.a.: 4%) ed €. 4.255,68 (I.V.A.: 22%), per un totale di €. 23.599,68.

L'integrale pagamento della somma indicata nel presente articolo è da intendersi soddisfacente di qualunque pretesa e/o domanda degli eredi Bilancio, come in epigrafe analiticamente individuati, nei confronti del Comune di Grumo Nevano, conseguente o collegata alle procedure di esproprio ed ai giudizi indicati in premessa.

#### ART. 3 (modalità di pagamento)

L'Amministrazione pagherà l'importo ora indicato secondo le seguenti modalità:

- 1) €. 300.000,00 entro il 30 novembre 2017;
- 2) €. 300.000,00 entro il 31 ottobre 2018;
- 3) €. 300.000,00 entro il 31 ottobre 2019;
- 4) €. 187.982,55 entro il 31 ottobre 2020 (tale ultimo importo è così calcolato in misura più ridotta rispetto alle prime tre rate in quanto comprende la somma di €. 112.017,45, pari all'importo depositato presso la Cassa DD.PP.);
- 5) €. 23.599,68, quale metà delle spese legali di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 742/2016, comprensivo di IVA e C.p.a. nonché del 15% di rimborso di spese generali, che vengono corrisposte direttamente all'avv. prof. Giovanni Leone, attributario, a seguito della sottoscrizione della presente transazione e nei medesimi

**termini previsti per il pagamento della 1<sup>a</sup> rata, essendo l'altra metà a carico dei Comproprietari eredi Bilancio.**

Sin da questo momento l'Amministrazione comunale, con separato atto, autorizza i Comproprietari allo svincolo delle indennità depositate.

I mandati di pagamento di cui sopra saranno emessi in favore dei Comproprietari ed intestati a ciascuno di essi, in relazione alle rispettive quote. In particolare, per le prime tre rate saranno emessi i mandati di pagamento rispettivamente entro il 30 novembre 2017, il 31 ottobre 2018 ed il 31 ottobre 2019 in favore di:

Bilancio Andrea, € 30.000,00;

Bilancio Agnese, € 30.000,00;

Bilancio Mariantonietta, € 30.000,00;

Bilancio Carlo, € 30.000,00;

quali eredi di Bilancio Vittoria

Sessa Maria Grazia, € 10.000,00;

Bilancio GiovanGiuseppe, € 10.000,00;

Bilancio Concetta, € 10.000,00;

quali eredi di Bilancio Gerardo (già erede di Bilancio Vittoria)

Lombardi Luigi, € 37.500,00;

Lombardi Augusto, € 37.500,00;

Lombardi Alfredo, € 37.500,00;

Lombardi Gerardo, € 37.500,00;

quali eredi della sig.ra Bilancio Filomena.

Invece, per la quarta rata da corrispondere entro il 31 ottobre 2020 le somme da corrispondere sono così quantificate:

Bilancio Andrea, € 18.798,26;

Bilancio Agnese, € 18.798,26;

Bilancio Mariantonietta, € 18.798,26;

Bilancio Carlo, € 18.798,26;

quali eredi di Bilancio Vittoria

Sessa Maria Grazia, € 6.266,09;

Bilancio GiovanGiuseppe, € 6.266,09;

Bilancio Concetta, € 6.266,09;

quali eredi di Bilancio Gerardo (già erede di Bilancio Vittoria)

Lombardi Luigi, € 23.497,82;

Lombardi Augusto, € 23.497,82;

Lombardi Alfredo, € 23.497,82;

Lombardi Gerardo, € 23.497,82;

quali eredi della sig.ra Bilancio Filomena.

**ART. 4 (risoluzione espressa)**

Nel caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata la presente transazione si intenderà risolta di diritto, avendo le parti convenuto che i termini di pagamento sono considerati essenziali.

**A quanto sopra disposto fa eccezione il pagamento della sola 1<sup>a</sup> rata, in ordine alla quale le parti convengono che il ritardo nel pagamento, fino a quindici giorni dalla data di scadenza convenzionalmente fissata, non costituisce ritardo essenziale.**

**ART. 6 (vertenza in atto)**

Le parti convengono che la vertenza pendente dinanzi alla Corte d'appello di Napoli (R.G. 908/17) sarà coltivata dai rispettivi avvocati e rinviata di comune accordo sino a quando non sarà effettuato l'ultimo pagamento di cui al precedente articolo 4; e che sarà verbalizzato atto di rinuncia da entrambe le parti, appellante principale ed appellanti incidentali, ovvero sarà disposta di comune intesa la cancellazione della causa ai fini della sua estinzione.

Le spese di questo giudizio saranno compensate tra le parti.

**ART. 7 (spese di registrazione e legali)**

Sono a carico dell'Amministrazione le spese di registrazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 742/2016, nonché quelle eventualmente successive, se e nella misura che saranno richieste dall'Amministrazione finanziaria.

Sono altresì a carico dell'Amministrazione, oltre alle spese relative al proprio difensore, le spese del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Napoli, definito con sentenza n. 742/2016 che saranno corrisposte secondo le modalità indicate nel precedente art. 2.

Grumo Nevano, \_\_\_/\_\_\_/2017

Sottoscrivono il presente atto anche i procuratori delle parti, avv. Giovanni Leone ed avv. Riccardo Marone per la rinuncia alla solidarietà professionale.

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO f.f.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Carmine D'Aponte

f.to dott. Vittorio Ferrante

---

---

PER COPIA CONFORME: 20/11/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Vittorio Ferrante

---

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 20/11/2017

viene comunicata con lettera prot. n. 11764 in data 20/11/2017 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/11/2017

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante